

Holding Società di partecipazione definite in base all'attivo patrimoniale

Due le tipologie: finanziarie e non finanziarie
Consentono la gestione del patrimonio,
anche per quanto riguarda gli investimenti

Pagina a cura di
Marco Piazza

Il uso di holding per la detenzione di patrimoni finanziari è molto diffuso perché lo strumento consente di disciplinare i rapporti fra i soci, specie con riguardo al governo societario e agli eventi che possono comportare modifiche della compagine societaria nell'ambito dello stesso statuto della società.

Le holding sono normalmente utilizzate per detenere partecipazioni in società collegate o controllate destinate a essere mantenute durevolmente, ma a volte per la gestione dinamica del patrimonio familiare. Altre volte, infine sono costituite da una pluralità di investitori con lo scopo di generare un rendimento del capitale mediante l'acquisto, la detenzione o dalla vendita di attività finanziarie, con caratteristiche, quindi, che le rendono per certi aspetti simili ai fondi comuni d'investimento, dai quali si distinguono soprattutto perché sprovviste di un gestore autonomo e di una politica d'investimento predefinita.

Dal punto di vista tributario le "società di partecipazione" sono soggette a particolari regole, mentre le società che pur svolgendo attività finanziaria non sono inquadrate come "società di partecipazioni" sono soggette alle stesse regole delle società industriali e commerciali.

Le società di partecipazione sono quelle che «in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni», circostanza che

si verifica quando in base ai dati del bilancio, l'ammontare complessivo delle partecipazioni immobilizzate e degli altri elementi patrimoniali intercorrenti con le società partecipate (in particolare, i finanziamenti, ma non il cash pooling) è superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale. All'interno del novero delle società di partecipazione si distingue fra quelle di partecipazione finanziaria e quelle di partecipazione non finanziaria.

Le prime detengono prevalentemente partecipazioni in intermediari finanziari (banche, Sim, Sgr, società di finanziamento nei confronti del pubblico, Imel, istituti di pagamento, società di microcredito, confidi minori); le seconde detengono prevalentemente partecipazioni in società diverse dagli intermediari finanziari. Solo per le società di partecipazione finanziaria, nel calcolo della prevalenza si considerano anche gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate.

In particolare:

1 oneri finanziari: le società di partecipazione finanziaria deducono gli interessi passivi ai fini delle imposte sui redditi nei limiti del 30% del reddito operativo lordo con le regole di cui all'articolo 96 del Testounico- Le società di partecipazione non finanziaria non sono soggette ai limiti di cui all'articolo 96 Tuir;
2 svalutazione del perdite su crediti: le società di partecipazione non finanziaria deducono le perdite su crediti nei limiti dell'articolo 106, commi 1 e 2 del testo unico (0,5% del valore nominale dei crediti derivanti dalla cessio-

ne di beni o prestazione di servizi, fino al raggiungimento di un ammontare massimo del 5%). Le società di partecipazione finanziaria deducono le svalutazioni scritte in bilancio secondo corretti principi contabili;

3 addizionale Ires: solo le società di partecipazione finanziaria sono soggette all'addizionale Ires del 3,5%;

4 base imponibile Irap. Le società di partecipazione non finanziaria determinano il valore della produzione soggetto ad Irap con le stesse regole delle imprese industriali e commerciali, aggiungendo la differenza fra gli interessi attivi e gli interessi passivi; gli interessi passivi sono deducibili nei limiti del 96% del loro ammontare. Le holding finanziarie determinano la base imponibile Irap applicando il principio di piena derivazione dal bilancio utilizzando, però, come base di calcolo lo schema di bilancio previsto dalla Banca d'Italia per gli intermediari finanziari diversi dalle banche, nonostante, di norma, questi soggetti redigano il bilancio con le regole Oic. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'extra aliquota

Per tutte le società con attività finanziarie e assicurative si applica l'aliquota Irap maggiorata dal 4,65% al 5,57% a seconda delle Regioni, qualora si tratti di soggetti ai quali si applica l'articolo 6 del decreto Irap (intermediari finanziari, società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione non finanziaria) oppure 7 (imprese di assicurazione)

